

PROVINCIA DI SO		Provincia di Sondrio	
POSTA PERVENUTA		PROTOCOLLO GENERALE	
- 7 FEB 2020		N. 0003210 del 07/02/2020	
		Class: 12.03 Fasc: 2014/4	
ASSEGNATA A: <input type="checkbox"/> PRESIDENTE <input type="checkbox"/> SEGRETARIO GENERALE <input type="checkbox"/> AFFARI GENERALI <input type="checkbox"/> PRO... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	
		 * 0 0 0 4 0 6 1 1 8 7 *	

Presidente Provincia di Sondrio
e PC
Consiglieri Provinciali
Dott. Pieramos Cinquini
Dott. Gianluca Cristini

Oggetto: Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio – Osservazioni alla bozza dicembre 2019

In riferimento alla Vostra richiesta, espressa in sede di Consulta Faunistico-Venatoria provinciale, i sottoscritti Presidenti dei Comprensori Alpini, con la presente nota, Le trasmettono le osservazioni alla bozza del Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio (versione dicembre 2019).

Alla luce di quanto indicato dal comma 3 dell'art. 14 della LR 26/93 i contenuti del PFVP (adesso Piano Faunistico Venatorio Territoriale) andrebbero così rivisti :

CAPITOLO I

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.5 NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

In questo paragrafo non viene citata la LR 19/17 "Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e le relative DGR attuative. Ci sembra una mancanza grave, in quanto, la normativa modifica in maniera sostanziale la gestione della specie su tutto il territorio regionale.

CAPITOLO II

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

2.5 VERTEBRATI OMEOTERMI IN PROVINCIA DI SONDRIO

In questo paragrafo a pag. 28 si afferma il cinghiale "... in base a leggi caccia" sia una specie protetta. Tale affermazione risulta errata, infatti in base alle leggi vigenti il cinghiale è specie cacciabile su tutto il territorio regionale (Allegato "C" (Articolo 40 LR 26/93) Specie periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92. d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

CAPITOLO III

Il presente capitolo risulta inutile all'interno del PFVT per due considerazioni: non è previsto dall'art 14 della LR 26/93, inoltre è argomento previsto dall'art. 12 relativo al Piano Faunistico Venatorio Regionale (che come citato a pag. 10 è stato adottato dalla Giunta ma non ancora approvato dal Consiglio e, pertanto, non ha efficacia normativa ma risulta un documento tecnico di riferimento), si ritiene quindi che il capitolo possa eventualmente diventare un allegato tecnico al PFVT, annualmente aggiornato.

MATERIALI E METODI

3.1 SPECIE DI PRINCIPALE INTERESSE

Nel paragrafo si specifica che in base alle nuove normative regionali il "Cinghiale: tutto il territorio provinciale è qualificato come "non idoneo" per la presenza di questa specie, risulta pertanto soggetta a eradicazione". Come è noto e ribadito più volte da ISPRA e da varie sentenze non è più possibile "eradicare" una specie autoctona, come il cinghiale, pertanto si chiede di modificare il testo con quanto indicato dalla LR 19/17.

CAPITOLO IV

Il presente capitolo, come il precedente, risulta inutile all'interno del PFVT, inoltre:

- le linee guida galliformi in fase di approvazione da parte della Regione saranno il documento di riferimento anche il territorio provinciale, pertanto non è opportuno che nel PFVT vi siano indicazioni in difformità con tali indicazioni;*
- per la specie cinghiale, invece, sono state già approvate le linee guida che, come già indicato, individuano il territorio provinciale non idoneo e, quindi, dove, come prevede la normativa, è necessario effettuare il controllo e la caccia di selezione della specie.*

Eventualmente, anche questo capitolo, potrebbe diventare un allegato al PFVT per le sole parti relative a: distribuzione, prelievo e controllo e 4.23 il recupero di fauna selvatica nel periodo 2007-2014 e 4.24 cacciatori.

CAPITOLO V

Il presente capitolo dovrebbe diventare un allegato al calendario venatorio, oppure dovrebbe essere approvato con un provvedimento dirigenziale specifico, in quanto contiene indicazioni molto puntuali (per esempio: il nome di un file, che nel corso del tempo potrebbero cambiare e che porterebbe a rifare l'intero procedimento di approvazione per tale modifica), inoltre si fa presente come si riportino informazioni già contenute in atti regionali approvati o di prossima approvazione e che, quindi, risulterebbe necessario una perfetta conformità dei contenuti, al fine di non generare problematiche di gestione e di interpretazione.

...

5.4 ORGANIZZAZIONE DEI CACCIATORI

In questo paragrafo si indicano i valori del TASP utile alla caccia, nelle note successive si andrà a specificare perchè non si condivide tale calcolo. Inoltre, non si condivide il calcolo dei posti caccia di specializzazione, tale parametro dovrebbe essere calcolato prevedendo il massimo prelevabile dal singolo cacciatore e non 1 capo ungulato e 1,5 lepre/galli, scelta arbitraria fatta senza motivazioni tecniche o giuridiche.

5.5 MODALITA' DI CACCIA IN PROVINCIA DI SONDRIO

Questo paragrafo non dovrebbe essere presente in quanto le informazioni riportate sono prevista in altri atti. Una loro modifica porterebbe alla necessità di rifare l'intero procedimento di approvazione del PFVT.

CAPITOLO VI

PIANIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

6.1 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Nel presente paragrafo risulterebbe assolutamente necessario illustrare più nel dettaglio gli strati e le superfici sottratte al territorio provinciale, inoltre sarebbe opportuno allegare una cartografia di dettaglio delle superficie individuate come TASP.

6.4 AREE GIA' SOGGETTE A TUTELA

Al Punto "2. Aree a Parco Naturale (PN)" si evidenzia un macroscopico errore in quanto il parco citato NON ESISTE, infatti, come previsto dalla normativa citata per istituire un Parco Naturale in Regione Lombardia serve una apposita legge, questa legge non è mai stata promulgata (a differenza degli altri Parchi Naturali Regionali, esempio: Legge Regionale del 1 dicembre 2003 n. 23 "Istituzione del Parco Naturale dell'Adamello". Inoltre il PTC citato non è mai stato neppure adottato. Se fosse realmente un Parco Naturale non sarebbe possibile modificarlo tramite il PFVP, come invece viene indicato a pag. 341. Per questo motivo il PFVR non cita tale Parco naturale, e non ci sono state osservazioni al riguardo pur avendo superato il procedimento di VAS e VINCA. Si chiede pertanto di rivedere la pianificazione proponendo una diversa zonizzazione di tale territorio.

Al Punto "5. Parchi locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)" si indica che vi siano dei PLIS con divieto di caccia. Si evidenzia che i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono istituiti con delibera della Giunta Provinciale e non hanno la facoltà di istituire al loro interno il divieto di caccia ai sensi della L. n. 394/91 e non possono essere coincidenti con altre aree protette (vedi DGR n. 8/6148 del 12 dicembre 2007 p.to 8), si chiede pertanto chi ha definito il divieto di caccia in tali aree.

Nel presente paragrafo manca l'individuazione di tutti "i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43", in particolare non sono individuate tutte le superficie che derivano dagli obblighi delle distanze da mantenere da strade, ferrovie e abitazioni. Tali superficie vanno ad incidere significativamente sulle superficie utili all'attività venatoria e di conseguenza ai posti caccia disponibili (vedi paragrafo 5.4).

Il calcolo della TASP da sottoporre a protezione è stabilito dall'articolo 13 comma 3 della legge regionale 26/93 :

"Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato:

a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43"

Sulla TASP da sottoporre a protezione la Provincia deve comunicare ad ogni Comprensorio le superficie spettanti che rientrino nei termini della legge. Su proposta dei Comitati l'ente potrà derogare a tali limiti ma non a sua discrezione.

6.5 ISTITUTI DI PROTEZIONE (OAS) DI PROTEZIONE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, VALICHI MONTANI E ALTRE ZONE

I valichi sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta delle province, pertanto è necessario rivedere la pianificazione indicata nel PFVT.

6.6 SETTORI DI CACCIA AGLI UNGULATI

Questo paragrafo deve essere stralciato ed inserita nell'allegato relativo alle restanti pianificazioni non di competenza del PFVT. Ovviamente tale allegato può essere approvato con una determina dirigenziale al fine di mantenere la facoltà di modifica, in tempi celeri, da parte del CAC e della Provincia.)

Si chiede, pertanto, di rivedere in maniera sostanziale l'indice e i contenuti del PFVT, al fine ultimo di un miglioramento della gestione faunistico-venatoria sul territorio provinciale.

In attesa di un gentile cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Presidente CAC Morbegno

Presidente CAC Chiavenna

Presidente CAC Sondrio

Presidente CAC Tirano

Presidente CAC Alta Valtellina

